



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 ottobre 2014
(OR. en)

13910/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0287 (COD)**

**WTO 268
COLAC 64
CODEC 1949**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 585 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 585 final.

All.: COM(2014) 585 final



Bruxelles, 1.10.2014
COM(2014) 585 final

2014/0287 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 17 luglio 2014 si sono conclusi i negoziati con l'Ecuador per la sua adesione all'accordo commerciale tra l'UE e la Colombia/il Perù. In esito a tali negoziati, il [...] è stato siglato dall'Ecuador un protocollo di adesione all'accordo (in appresso "il protocollo di adesione").

Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi in attesa del completamento delle procedure per l'approvazione e l'applicazione del protocollo di adesione, è necessario garantire che i dazi doganali applicati alla data della sigla del protocollo di adesione non subiscano aumenti e che ai prodotti originari dell'Ecuador non siano applicati nuovi dazi doganali. A tal fine il regolamento proposto prevede il mantenimento del livello delle aliquote del dazio applicabili all'Ecuador alla data della sigla del protocollo di adesione.

Il presente regolamento si applicherà a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del protocollo di adesione (o, se del caso, è applicato in via provvisoria) o fino al 31 dicembre 2016, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Tale durata è necessaria al fine di prevedere un periodo di tempo sufficiente per l'espletamento di tutte le procedure interne necessarie nell'UE, ma anche in Ecuador, per l'applicazione del protocollo di adesione. Ulteriori ritardi potrebbero insorgere a causa della necessaria consultazione ed approvazione del protocollo di adesione da parte della Colombia e del Perù, prima della decisione della Commissione sulle proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione del protocollo di adesione. La possibile sovrapposizione di sei mesi del presente regolamento e dell'applicazione del protocollo di adesione è ritenuta necessaria al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove procedure doganali.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto mantiene gli accordi attualmente vigenti in materia di accesso al mercato e, in tal senso, non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare per il bilancio dell'UE. La sua mancata applicazione potrebbe tuttavia incrementare la riscossione di dazi doganali.

L'importo di tale riscossione di dazi doganali è difficile da prevedere, ma in ogni caso sarebbe relativamente esiguo. I risparmi sui dazi derivanti dall'attuale regime di accesso al mercato di cui gode l'Ecuador, che scade il 1° gennaio 2015, sono dell'ordine di 215 milioni di EUR (in base ai dati 2013 sugli scambi commerciali). Le esportazioni dell'Ecuador nell'UE sono

fortemente concentrate e il 95% di tali risparmi proviene essenzialmente dall'esportazione di 5 gruppi di prodotti con un dazio doganale medio del 16%. Applicando i dazi erga omnes per questi prodotti si ridurrebbero pertanto in maniera significativa le loro esportazioni nell'UE, riducendo così ulteriormente l'impatto effettivo sul bilancio dell'UE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (in appresso "l'accordo"), firmato il 26 giugno 2012, prevede all'articolo 329 la possibile adesione all'accordo di altri paesi membri della Comunità andina.
- (2) A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'Unione per diventare parte dell'accordo, i negoziati tra l'Unione e l'Ecuador sono stati condotti nel 2014. In esito a tali negoziati, il [...] è stato siglato dall'Ecuador un protocollo di adesione all'accordo (in appresso "il protocollo di adesione").
- (3) Successivamente alla sigla del protocollo di adesione è necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l'Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i dazi doganali applicati alla data della sigla del protocollo di adesione non subiscono aumenti né ai prodotti originari dell'Ecuador sono applicati nuovi dazi doganali.
- (4) Il presente regolamento prevede pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il mantenimento del livello delle aliquote del dazio applicabili all'Ecuador al [data della sigla del protocollo di adesione].
- (5) Tale misura non pregiudica le misure adottate a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 597/2009¹, (CE) n. 1225/2009² o (CE) n. 260/2009³.

¹ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

- (6) Come condizione per l'applicazione del trattamento tariffario concesso in forza del presente regolamento l'Ecuador dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni originarie dell'Unione, o dall'aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dal [data della sigla del protocollo di adesione].
- (7) Per garantire che l'Ecuador mantenga il suo impegno al rispetto delle convenzioni internazionali fondamentali sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo, tale misura dovrebbe essere applicata in funzione dell'attuazione continua ed efficace di dette convenzioni.
- (8) Al fine di prevenire rischi di frode, il diritto a beneficiare del trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento dovrebbe essere subordinato all'osservanza da parte dell'Ecuador delle pertinenti norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate.
- (9) È necessario disporre l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti originari dell'Ecuador che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, previa indagine da parte della Commissione.
- (10) In caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il trattamento tariffario ivi previsto. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (11) Occorre applicare il presente regolamento fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore o dalla data dell'applicazione provvisoria delle disposizioni pertinenti del protocollo di adesione e non oltre il 31 dicembre 2016,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "trattamento tariffario" l'aliquota del dazio e il trattamento applicato alle merci originarie dell'Ecuador come stabilito dall'articolo 2;

² Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

³ Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- b) "dazi della tariffa doganale comune" i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁵, quale modificato, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
- c) "prodotto/i originario/i dell'Ecuador" il prodotto/i prodotti conforme/i alle prescrizioni relative all'origine di cui al titolo II, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁶ e in funzione del trattamento tariffario richiesto a norma delle disposizioni dell'articolo 2 nonché del titolo IV, capitolo 1, o capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁷.

Articolo 2

Trattamento tariffario

1. I dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Ecuador al [data della sigla del protocollo] non subiscono aumenti e a detti prodotti non sono applicati nuovi dazi doganali introdotti dopo tale data.
2. Il trattamento tariffario previsto al paragrafo 1 si applica fatte salve le eventuali misure adottate a norma dei regolamenti (CE) n. 597/2009, (CE) n. 1225/2009 o (CE) n. 260/2009.

Articolo 3

Condizioni per il diritto al trattamento tariffario

Il diritto a beneficiare del trattamento tariffario definito all'articolo 2 è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) conformità alle norme relative all'origine di cui all'articolo 1, lettera c), e alle procedure ad esse correlate, comprese, se del caso, efficaci disposizioni in materia di cooperazione amministrativa applicabili al [data della sigla del protocollo di adesione];
- b) astensione da parte dell'Ecuador dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni dall'Unione, o dall'aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dal [data della sigla del protocollo di adesione];
- c) mantenimento della ratifica e dell'attuazione efficace da parte dell'Ecuador dei patti, delle convenzioni e dei protocolli di cui all'allegato del presente regolamento e accettazione senza riserve delle prescrizioni in materia di comunicazione, monitoraggio e revisione a intervalli regolari della relativa attuazione conformemente alle disposizioni dei patti, delle convenzioni e dei protocolli ratificati;

⁵ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁶ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁷ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- d) collaborazione con la Commissione europea e messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto da parte dell'Ecuador delle prescrizioni di cui alla lettera c);
- e) impegno continuo da parte dell'Ecuador a firmare e ratificare il protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

Articolo 4

Sospensione temporanea

Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di sospendere temporaneamente il trattamento tariffario per quanto riguarda tutti o determinati prodotti originari dell'Ecuador. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

Qualora un prodotto originario dell'Ecuador sia importato in volumi e/o a prezzi che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per tale prodotto seguendo, mutatis mutandis, le norme procedurali stabilite dal regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

Articolo 6

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore, applicazione e scadenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁸ Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).

3. Il presente regolamento scade sei mesi dopo l'entrata in vigore del protocollo di adesione (o, se del caso, è applicato in via provvisoria) o il 31 dicembre 2016, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* qualora il presente regolamento cessi di applicarsi prima del 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente